



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 16/16


Lussemburgo, 24 febbraio 2016

Sentenza nella causa T-411/14
The Coca-Cola Company/UAMI

Il Tribunale respinge il ricorso della Coca-Cola che intendeva far registrare come marchio comunitario una bottiglia Contour senza scanalature

Il marchio richiesto è infatti privo di carattere distintivo

Nel dicembre 2011 The Coca-Cola Company («Coca-Cola») ha chiesto all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) di registrare il seguente marchio comunitario tridimensionale, in particolare, per bottiglie di metallo, vetro e plastica:



Nel marzo 2014, l'UAMI ha respinto la domanda perché il marchio richiesto era privo di carattere distintivo per i prodotti interessati. L'UAMI non ha accolto l'argomento della Coca-Cola, secondo cui il marchio richiesto doveva essere considerato come la naturale evoluzione della sua celebre bottiglia emblema (ossia la bottiglia Contour con scanalature).

La Coca-Cola ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea per far annullare la decisione dell'UAMI.

Con l'odierna sentenza, il Tribunale conferma che la bottiglia non presenta caratteristiche che la distinguano da altre bottiglie presenti nel mercato. Il marchio richiesto, infatti, è soltanto una variante della forma di una bottiglia, che non consente al consumatore medio di distinguere i prodotti della Coca-Cola da quelli di altre imprese.

Il Tribunale ne desume che il segno in parola non possiede il carattere distintivo imposto dal regolamento sul marchio comunitario¹ per la sua registrazione. Esso rileva, inoltre, che la Coca-Cola non è riuscita a dimostrare che tale segno avrebbe acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso.

Ciò premesso, **il Tribunale respinge integralmente il ricorso della Coca-Cola.**

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

¹ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

IMPORTANTE: Il marchio comunitario è valido su tutto il territorio dell'Unione europea e coesiste con i marchi nazionali. Le domande di registrazione di un marchio comunitario sono indirizzate all'UAMI, avverso le decisioni del quale può essere proposta impugnazione dinanzi al Tribunale.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575